

La rilevanza del rapporto tra economia e lavoro nella crisi sociale

Tania Bazzani¹

Il secolo scorso ha visto un'evoluzione dei diritti inerenti al lavoro tale da concorrere al “superamento delle più stridenti disegualianze, alla “cancellazione della miseria” all’“avanzamento delle condizioni economiche e di dignità del lavoro” e all’“afferinarsi della libertà dal bisogno e della solidarietà collettiva nella forma dell'organizzazione sindacale come uno dei pilastri dell'ordine costituzionale democratico”².

La spinta costituzionale nell'ambito dei diritti del lavoratore mostra quest'ultimo come titolare di diritti sociali, comportando fondamentali acquisizioni in termini di maggiori sicurezze rispetto al futuro: protezione verso vecchiaia, malattia, disoccupazione, cure mediche, scuola pubblica, esistenza libera e dignitosa, casa decorosa³.

Ma il complesso concatenarsi di fattori di diversa natura ha comportato l'inizio di una fase in cui vengono messi in discussione i modi che sembravano ormai acquisiti di intendere la funzione del diritto del lavoro e dei diritti dei lavoratori.

Il progressivo abbandono del sistema fordista, la globalizzazione, la concorrenza dei paesi asiatici, le delocalizzazioni, le grandi migrazioni di persone dai paesi del Terzo Mondo, l'affermarsi della *new economy* e lo scollamento sempre maggiore tra mondo della produzione e della finanza, sono fattori che hanno comportato dei grandi cambiamenti rispetto al passato, nel lavoro, nelle aziende e nella società .

Gli avvenimenti legali alla crisi scoppiata nel 2008 rendono palesi degli elementi di rottura, già presenti in forma più surrettizia da tempo, nel nostro Paese come in molti altri. Tali elementi sono alla base di un contesto che va ad incidere profondamente sul mondo del lavoro e sulla società in generale. Se volessimo indicarne alcuni potremo innanzitutto proporre di considerare la relazione tra economia e lavoro, suggerendo in tale relazione delle tracce che tentano di toccare la problematicità del tema.

Relativamente all'aspetto economico potrebbe essere utile considerare:

- il cambiamento del modello antropologico e il suo impatto sul modo di intendere l'economia e sul tema della responsabilità;⁴
- l'economia e la necessità di regole che non ci sono.

Per quanto concerne l'aspetto più prettamente legato al mondo del lavoro, si intende considerare:

- l'affermarsi di un pensiero favorevole alla deregolamentazione nel diritto del lavoro;
- la radicalizzazione del concetto del diritto *al lavoro*, non al posto del lavoro inteso come fisso, e l'abbandono del principio del diritto *al “lavoro decente”* in un luogo ove “la persona è trattata decentemente”⁵;
- lo Statuto dei Lavori: una possibile via per dare maggiore dignità al lavoro;
- l'urgenza di un intervento.

Il cambiamento del modello antropologico e il suo impatto sul modo di intendere l'economia e sul tema della responsabilità; l'economia e la necessità di regole che non ci sono

Il modo di intendere l'economia è strettamente collegato alla concezione di “uomo” che si afferma in un dato momento storico. Risulta interessante a questo proposito tre visioni principali, anche se non esaustive, corrispondenti a tre modelli: il modello classico, quello moderno, quello attuale o post-moderno.

L'uomo classico è l'uomo naturalmente socievole, bisognoso della ricerca della verità, realizzabile

1 Dottoranda in Diritto del lavoro presso la Facoltà di Giurisprudenza di Verona; collaboratrice UST CISL Verona, già avvocato non esercitante.

2 Giugni (1989) p 24.

3 Romagnoli (2009), p 121.

4 Vedi lezione Zanuso del ciclo: Mercato, regole valori, Facoltà di Giurisprudenza di Verona, Febbraio-Marzo 2010.

5 Romagnoli (1989), p 193.

solo all'interno della comunità. La dimensione dell'economia per l'uomo classico ha come scopo la vita felice e buona. Questo modo di intendere l'economia si distingue nettamente dalla crematistica, che è in un certo qual modo una degenerazione del concetto di economia, in quanto costituisce l'attività di produzione avente come scopo l'incessante produzione della ricchezza, e non più la vita felice e buona.

L'economia in senso classico deve contribuire alla ricerca del benessere, inteso come “essere nel bene”, non solo nella sua dimensione materiale. Chi produce un bene è un buon produttore, inserito all'interno della comunità, collegato ad essa, grazie alla quale ricerca il bene ed alla quale deve sempre rispondere.

L'epoca moderna si contrappone al modello classico: *l'homo faber* del Novecento è uomo in quanto trasforma, è uomo in quanto produce, in un'ottica di sfruttamento, di dominio sulla natura, ma deve pur sempre rispondere del suo operato agli altri secondo un criterio di coerenza. Il modello è quello di un'economia fondata sulla proprietà privata, giustificata dal fatto che attraverso il lavoro l'imprenditore capitalista fa “sue” le cose, le rende di sua proprietà, in quanto le trasforma. E l'uomo industrioso, il capitano d'industria, risponde del buon uso del suo lavoro, risponde di come ha usato i propri talenti economici: su questo si basa il suo prestigio, il suo onore. Si tratta di una responsabilità fortemente individualistica: consiste nel mostrare agli altri la pretesa di proprietà del bene, allo scopo di ottenere il riconoscimento di un diritto che esclude gli altri (diritto di godere e di disporre in modo pieno ed esclusivo). Ma di responsabilità pur sempre si tratta.

Oggi l'uomo postmoderno ha assistito al crollo delle grandi ideologie, ha rinunciato a sognare, a pensare in grande, e si rifugia nel contingente. Egli non crede più a nulla, tutto gli è indifferente, non ritiene più possibile reperire un senso, e perde senso anche rispondere agli altri. Scompare il valore della responsabilità, a meno che non sia monetizzabile, come può essere per una multinazionale adottare una strategia di promozione della propria immagine che la faccia percepire come una realtà aziendale socialmente responsabile, agendo talvolta in contraddizione con le grandi affermazioni. L'uomo postmoderno è vittima-artefice di un radicale individualismo: è l'uomo tecnico, che chiede che qui ed ora vengano soddisfatti i suoi bisogni. L'altro svanisce per lasciare il posto a numeri, a quantità, controllate da macchine sempre più complesse.

Ed è in questo contesto, quello attuale, che l'evidenza dei fatti ci dimostra come il mercato non sia in grado di autoregolarsi, non riesca autonomamente a darsi delle regole, non sia *self enforcing*: questo è un mito evidentemente sfatato dal dirompente scoppio della crisi.

Per questo c'è necessità di un intervento della politica, che possa definire le regole del gioco, e che prenda in considerazione non solo esigenze di efficienza, ma anche di equità e di redistribuzione, attraverso ad esempio il sistema di tassazione oppure attraverso la fornitura di beni “meritori” (scuola, sanità, ecc.).

D'altra parte un auspicabile intervento della politica non risolverebbe totalmente il problema. Infatti diviene centrale anche il “bene relazionale”, il recupero della relazione in sé tra le persone, caratterizzata oggi da sfiducia e competizione posizionale.

Nel bel mezzo della crisi più di una voce si augurava che quanto accaduto potesse costituire l'occasione per cambiare le cose, per raddrizzare il tiro e per prendere rotte diverse, ma la sensazione è di assistere al perpetuarsi di un sistema che non accenna ad alcun profondo mutamento.

L'affermarsi di un pensiero favorevole alla deregolamentazione nel diritto del lavoro e la radicalizzazione del concetto del diritto al lavoro, e non al “lavoro decente” in un luogo ove “la persona è trattata decentemente”

Si avverte sin da principio la limitatezza e incompletezza delle seguenti osservazioni, che si sceglie comunque di riportare per re-introdurre una questione che pare risolta in un solo senso oggi, ma che a mio avviso dovrebbe essere problematizzata maggiormente nelle proprie premesse.

Un primo riconoscimento era stato prestato dal Congresso di Lisbona nel 2000, durante il quale la

Commissione Europea ne aveva fatto esplicito riferimento, ma è con il Libro Verde del 2006 che si affronta il problema della “flessicurezza”, affermando che “i mercati del lavoro europei debbono raccogliere la sfida consistente nel conciliare una maggiore flessibilità con la necessità di massimizzare la sicurezza per tutti”. Sin dal principio il problema dell'approccio a questo tema, e presente anche nel Libro Verde, era l'assenza di discussione relativa ad un punto fondamentale: la premessa di fondo basata sulla convinzione di inesistenza di alternative e la conseguente necessità di uno spostamento del baricentro delle tutele dal lavoro al non lavoro, attraverso una logica di scambio.

E' quindi questa la via, è questo il chiavistello che ci permette di fronteggiare il problema del lavoro oggi? Spostare le tutele dal lavoro al non lavoro, rapporti di lavoro più leggeri e forti ammortizzatori sociali? Ma cosa si intende per spostare il baricentro delle tutele via dal lavoro? Che impatto può avere ciò in termini di qualità del lavoro, dignità del lavoro, di lavoro “buono” in un'economia che in senso classico dovrebbe indirizzarsi alla ricerca del benessere?

Luigi Mengoni, che negli anni 50 cominciava ad insegnare diritto civile, e poi diritto del lavoro all'Università Cattolica di Milano, era convinto che l'ordinamento giuridico dovesse conciliare tre valori fondamentali: economicità, giustizia sociale e libertà individuale”. D'altra parte egli non riteneva nemmeno risolutiva un'argomentazione giuridica mirante a far prevalere *tout court* la dignità umana su ogni altro valore e senza eccezioni. Rimaneva aperta la strada del contemperamento degli interessi considerando pur sempre irrinunciabile l'universale principio per cui *il lavoro conferisce dignità alla persona solo se è decente e se la persona è trattata decentemente*.

Gino Giugni parla in un saggio del 1982 della situazione allora in atto, definendola con parole che potrebbero permetterci di cogliere delle analogie con l'attuale sistema: egli parla di un momento di grandi trasformazioni non sostenute da un progetto globale, in cui l'impianto giuridico allora esistente non godeva di un generale consenso, anzi spesso era molto criticato. In questo quadro egli ravvisa la necessità di una costante tensione critica per conciliare la necessità di cambiamento con la necessità di mantenere le più importanti scelte di valore compiute in questi decenni, adattandole flessibilmente, ove occorra, alle mutate condizioni in cui la normativa è chiamata ad operare⁶.

Egli vede una distorsione nell'attribuzione delle tutele legata alla scelta del concetto di subordinazione come criterio di identificazione del rapporto di lavoro e presupposto applicativo della normativa protettiva. A tal proposito Giugni rileva come la discriminazione normativa derivi anche da una differenziazione di tutele effettive tra piccole e medio-grandi imprese o con soglie numeriche variabili, e da la consistente realtà del sommerso nel nostro Paese. Insomma, pare che questi trent'anni non siano mai trascorsi.

L'innegabile “insostenibile” differenza tra *neo* e vecchi assunti va affrontata, ma non deve però portare al ribasso. E' necessario vedere invece *quale* modello si intenda adottare e quali le ricadute economiche e sociali si intendano promuovere. Il giudizio su di un determinato assetto regolativo *non* va interamente lasciato alle “esigenze di mercato”, ma a considerazioni relative anche a salute e sicurezza, qualità di vita delle persone, ...⁷

Lo Statuto dei Lavori: una possibile via per dare maggiore dignità al lavoro

Recentemente il Ministro Sacconi ha annunciato la delega al Governo per la predisposizione di uno Statuto dei lavori, ritenendo “*necessaria ed urgente ... una moderna regolazione del lavoro*”.

Questo tema è stato più volte ripreso da entrambi gli schieramenti politici e nel corso di diversi anni.

La prima proposta di Statuto dei lavori è stata formulata da Marco Biagi nel 1998, su indicazione dell'allora Ministro del lavoro Tiziano Treu, e concepiva una rimodulazione delle tutele dei

6 Giugni (1989).

7 Ghezzi, Romagnoli (1997).

lavoratori attraverso una riforma complessiva del diritto del lavoro.

Il progetto conteneva delle norme relative alla tutela della libertà, della dignità e della riservatezza di tutti i lavoratori, anche degli autonomi.

I diritti sindacali, compreso il diritto di partecipare alle assemblee nelle unità produttive di afferenza, erano estesi ai regimi di collaborazione ed ai soci di cooperative.

Veniva dedicato un titolo specifico al trattamento economico, normativo, previdenziale e fiscale del collaboratore.

Tra le altre cose, il progetto di Biagi prevedeva anche una serie di deroghe all'applicazione della normativa sui licenziamenti individuali per taluni soggetti, come ad esempio per i lavoratori con un'anzianità inferiore ai due anni.

L'impianto del 1998 veniva ripreso nell'ottobre del 2001 dal Libro Bianco sul mercato del lavoro, con l'approccio di una rivisitazione complessiva del diritto del lavoro.

Il Ddl Smuraglia del 1999 suggeriva di estendere ai rapporti di lavoro parasubordinato alcune delle tutele proprie del lavoro subordinato.

Successivamente, con il disegno di legge Amato e Treu del 2002, nasceva la proposta della Carta dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori, che individuava una maggiore estensione dei diritti rispetto al progetto di Biagi; ne abbandonava, rispetto a questo, la parte sulla certificazione, non includeva alcuna revisione dei licenziamenti individuali, individuava la fattispecie del lavoro economicamente dipendente, ed assicurava un ruolo centrale al mercato del lavoro e all'assetto del sistema di *welfare*.

Il disegno di legge del 2002 individuava dei principi generali per la tutela del lavoro in ogni sua forma ed applicazione, non solo pertanto per quello subordinato, chiarendo comunque che per quest'ultimo rimaneva in vigore la disciplina sua propria, compreso lo Statuto dei lavoratori.

Il "lavoratore economicamente dipendente", introdotto da questo progetto, era titolare di determinati diritti fondamentali, al pari dei lavoratori subordinati, nonché di una disciplina *ad hoc*.

Ma il DDL Amato Treu intendeva introdurre ulteriori diritti rispetto a quelli già esistenti anche per i lavoratori subordinati, tra cui "il diritto alla tutela attiva del reddito in caso di disoccupazione involontaria", per il "caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa", finalizzato al mantenimento o al miglioramento della capacità professionale e alla rioccupazione produttiva".

Politiche attive, formazione professionale continua, ammortizzatori sociali, diritti fondamentali, tra i quali diritti sindacali, paiono essere ad oggi le sfide principali del nostro mercato del lavoro, divenuto più complesso in ragione del contesto globalizzato e del diverso modo di fare impresa.

Numerose ed interessanti proposte derivano dal disegno di legge 1.110 d'iniziativa dei senatori Finocchiaro, Treu, Ichino, Nerozzi, ed altri, del 2008.

Le politiche attive assumono un ruolo di centralità, all'insegna di uno stretto e corretto controllo all'utilizzo degli ammortizzatori sociali.

In questo disegno è previsto un esigibile diritto individuale alla formazione permanente in ogni momento della vita, prevedendo anche una serie di forme di agevolazione per incoraggiare e rendere effettivo il diritto alla formazione, come detrazioni fiscali, esoneri di alcuni contributi, ecc.

Altro aspetto interessante appare la previsione di un aumento del costo del lavoro a tempo determinato finalizzato al finanziamento della formazione permanente dei lavoratori precari.

Il Ddl prevede tra l'altro la valorizzazione dell'apprendistato per la transizione verso un lavoro stabile, la predisposizione di incentivi per chi assume lavoratori dalla precarietà, l'uniformazione ed estensione degli ammortizzatori sociali a tutti i lavoratori e imprese, la valorizzazione degli enti bilaterali.

Sulla tutela della dignità delle retribuzioni viene proposta la sperimentazione di una forma di salario minimo (esistente nella quasi totalità dei Paesi europei), prevedendo d'altra parte un sostegno alle retribuzioni anche con strumenti fiscali, aggiunto alla detassazione sulle quote di salario negoziate in sede decentrata in relazione agli incrementi di produttività.

Recentemente, tra l'altro, abbiamo sentito parlare molto delle varie proposte di contratto unico: il Ddl 1.481/09 di Ichino ed altri, il Ddl 1.873/09 sul nuovo Codice del lavoro, ed altri ancora, sino all'ultimo e più discusso, il Ddl Nerozzi, di quest'anno, modellato sul progetto Boeri e Garibaldi.

Tutti questi progetti riprendono la concezione di dipendenza economica del collaboratore, individuando delle soglie di reddito per definirla, al di sotto delle quali il collaboratore sarebbe soggetto al contratto unico.

Inoltre Ichino propone anche l'assorbimento di tutte le forme di lavoro atipico nel nuovo tipo di contratto di lavoro, delimitando dall'altra le casistiche per l'utilizzo del contratto a termine. Ciò risulta essere concettualmente in rapporto di continuità con la precedente proposta della Cgil del marzo del 2003, che prevede l'estensione dei diritti dei lavoratori subordinati alle fattispecie atipiche.

Un altro elemento di indubbio interesse nelle ultime proposte di nuovo contratto, è la previsione che l'azienda partecipi, nel caso di licenziamento del lavoratore, ad integrare l'indennità di disoccupazione Inps, e che la stessa pertanto abbia interesse ad attivarsi, o comunque abbia interesse affinché i servizi esistenti siano efficienti, in quanto prima il lavoratore viene ricollocato, minore è il costo del trattamento complementare per l'impresa.

Ultimo disegno di legge, a firma di Treu, del 29 aprile 2010, è intitolato Statuto dei lavori autonomi, Delega al Governo in materia di semplificazione degli adempimenti, pagamenti, garanzie del credito e tutela della maternità.

Esso intende promuovere e sostenere le attività autonome attraverso la previsione di una serie di meccanismi concreti, pratici, realistici, come la semplificazione degli adempimenti, le consulenze, i prestiti a tassi agevolati ecc., il tutto in un quadro in cui si combinano le azioni di Regioni, Enti locali e Stato, con l'azione dei gruppi sociali e degli individui.

Rispetto al drammatico problema pensionistico dei lavoratori discontinui, ricordiamo i disegni di legge presentati al Senato a firma Treu e altri (n. 1.958) e alla Camera a firma Cazzola e altri (Camera n. 3.035) contenenti una proposta per una progressiva convergenza delle aliquote contributive non solo tra i vari tipi di lavoro autonomo, ma anche tra questi ed il lavoro dipendente, collegandola con l'introduzione di una "prestazione pensionistica di base finanziata dal fisco per tutti i cittadini anziani bisognosi, cui si aggiunga la attuale pensione contributiva".

Torniamo alla delega al Governo per la predisposizione di uno Statuto dei lavori.

Essa prevede

- la razionalizzazione e semplificazione della normativa vigente;
- l'identificazione di un nucleo di diritti universali e indisponibili applicabili a tutti i rapporti di lavoro dipendente e alle collaborazioni a progetto;
- l'identificazione della "rimanente" area di tutele con possibilità per la contrattazione collettiva di una loro modulazione, anche in deroga alle norme di legge, valorizzando il ruolo e le funzioni degli organismi bilaterali;
- un riordino della regolazione delle tutele nel mercato del lavoro con riferimento ai servizi di orientamento, di collocamento al lavoro e di formazione, certificabili negli esiti e coerenti con i fabbisogni professionali rilevati;
- l'estensione degli ammortizzatori sociali, realizzando questa operazione senza oneri aggiuntivi di finanza pubblica. Questa condizione rende ovviamente di difficile realizzazione una riforma degli ammortizzatori sociali, che tra l'altro non pare essere per ora guidata da un intento al riassetto e alla semplificazione.

Il ministro Sacconi precisa di ritenere lo "Statuto dei lavoratori" del 1970 ormai distante dai nuovi modelli di produzione e di organizzazione del lavoro e dal mercato del lavoro, essendo oggi necessaria la definizione di diritti universali e di tutele di matrice "promozionale", attraverso delle tutele moderne e "mobili".

Bisognerà poi capire esattamente cosa significa l'espressione tutele "mobili", e come essa sarà declinata nel concreto.

Rispetto a questo la Cisl ha sempre avuto una concezione di Statuto dei lavori in senso integrativo e non sostitutivo allo Statuto dei lavoratori, del quale riconosce ancora un ruolo centrale.

Diritti minimi inderogabili, diritti specifici per i collaboratori, ampliamento delle tutele per gli atipici, politiche attive, estensione degli ammortizzatori sociali, formazione, collegamento di questa

con i fabbisogni del territorio e sotto una regia complessiva, certificazione delle competenze, ruolo della contrattazione e della bilateralità, paiono essere le tematiche condivise da ognuno dei due schieramenti politici, ma sarà davvero importante entrare nel merito della declinazione che ne sarà data nel sistema normativo del lavoro.

L'urgenza di un intervento

L'uso massiccio degli ammortizzatori sociali orienta il sistema alla promozione delle cosiddette politiche attive nel senso di promozione e attuazione della formazione. Il diritto a percepire qualsiasi trattamento di sostegno al reddito, ivi compresi quelli in deroga, è subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale⁸, e nell'accordo quadro firmato il 22 giugno 2009 tra Regione Veneto e parti sociali si ribadisce la necessità della partecipazione dei lavoratori a programmi di politica attiva del lavoro al fine del riconoscimento degli ammortizzatori sociali in deroga ... ma di che tipo di formazione stiamo parlando? E' necessario riconoscere che sino oggi non si è mai approfondita la possibilità di realizzare una politica formativa d'insieme che consideri i reali bisogni formativi delle aziende di specifici territori. Questa mancanza rischia di coglierci impreparati dinanzi all'opportunità di attuare un sistema formativo efficiente ed efficace, e rischia di illudere le persone di potersi ricollocare nel mondo del lavoro attraverso la partecipazione ad un corso "scollegato" alla richiesta delle aziende. Un diverso aspetto legato alla crisi e alla sospensione, temporanea o meno, dell'attività delle aziende, è la condizione sempre più diffusa di persone che rimangono stabilmente senza un'occupazione, nel senso che a differenza del passato in molti casi manca la prospettiva di una ricollocazione in tempi brevi.

E' inoltre opportuno constatare che ad oggi non tutti i lavoratori godono di ammortizzatori sociali, e che esistono una quantità variegata e complicata degli stessi ... ci chiediamo dove possa essere finita quella riforma degli ammortizzatori sociali invocata da tempi immemori da entrambi gli schieramenti e contenuta anche nell'annunciata delega al Governo dell'11 novembre, e vincolata dal "costo zero", che la rende davvero inattuabile.

Non tutti i soci di cooperative hanno diritto agli ammortizzatori sociali, non i lavoratori accessori, non i lavoratori occasionali, ..., e per i collaboratori a progetto diventa davvero complicato avere i requisiti richiesti dalla finanziaria perché possa essere riconosciuta l'indennità forfettaria del 30% del reddito del 2009, con un massimo di 4.000 euro!

Mentre quando poi si parla di persone (quelle fortunate) coperte da ammortizzatori sociali, si deve pur sempre tenere presente come l'entità di tali strumenti sia comunque assolutamente insufficiente per poter vivere dignitosamente il periodo di involontaria inattività e necessita di essere integrata e sostenuta attraverso varie misure, da un vero e proprio aumento del *quantum*, a misure fiscali consistenti, a sostegni per le famiglie, ecc.

Economia, -lavoro, crisi sociale

Pare che la questione possa ricondursi innanzitutto ad un problema di scelta del sistema di sviluppo (non solo) economico che si vuole adottare, se cioè mantenere il presente nonostante la fallacia dimostrata, oppure adottarne uno diverso, inclusivo anche del fattore di sostenibilità sociale.

Quale sistema produttivo? Quale sistema finanziario? Quale la relazione che deve collegare questi due mondi? Che attinenza con la società civile? La questione non riguarda solo l'aspetto finanziario, ma anche quello produttivo, il senso e l'indirizzo che s'intende dare ad esso, nonché la trasversalità dell'aspetto sociale e culturale.

Urgente è l'intervento di una regolamentazione ancora assente: tale assenza potrebbe legittimare i banchieri ad assumere "rischi finanziari enormi, anche a scapito, come sta accadendo, del credito ai

8 DI 10 febbraio 2009, n 5, articolo 19, c 10; Circolare Inps n 75, 26 maggio 2009.

settori produttivi, in nome della massimizzazione dei risultati e della redditività per gli azionisti”⁹. L'economista Richard Freeman ci mette in guardia: “*L'anello debole del capitalismo non è il mercato del lavoro, ma il mercato finanziario. Le imperfezioni del mercato del lavoro impongono alla società tutt'al più dei costi modesti in termini di inefficienza, mentre le imperfezioni del mercato finanziario danneggiano pesantemente la società, e chi ci rimette di più sono i lavoratori, non gli artefici del disastro*”¹⁰.

Una regolamentazione in questo senso può davvero essere efficace solo dopo aver individuato il modello verso cui tendere: purtroppo tutto fa pensare ad un ritorno e forse ad un rafforzamento di quello pre-crisi. Ciò ci pone dinanzi ad uno sconcertante quesito apparentemente irrisolto: chi dovrebbe o doveva rispondere di quanto accaduto? Chi dovrà rispondere davanti ad un'eventuale quanto probabile restaurazione del sistema?

Manca la volontà, più che la capacità, di immaginare e realizzare un cambiamento. Il mondo del lavoro dovrebbe rientrare in un modello diverso di intendere l'economia, in cui prenda davvero posto quella giustizia sociale e libertà individuale di cui parlava Mengoni. Solo allora una riforma del diritto del lavoro potrebbe essere in grado di rispondere all'emergenza della necessaria integrazione di tutele per i precari, della mancata effettività dei diritti dei lavoratori al di fuori della grande impresa, della disoccupazione, della necessità di una riforma degli ammortizzatori sociali.

Partendo dal modello antropologico per tentare di leggere questo mondo, in cui il faro pare essere semplicemente quello economico, abbiamo cercato di considerare che posto assume oggi la considerazione della dignità del lavoro, e che posto potrebbe assumere attraverso un intervento di regolazione più che di deregolazione. Abbiamo visto quali sono state le proposte e da esse possiamo comprendere come le stesse si collochino all'interno dell'economia, non ponendosi fuori dalla realtà e anzi indicando cammini percorribili.

Riferimenti bibliografici

Ghezzi G., Romagnoli U. (1997), *Il diritto sindacale*, Zanichelli, Bologna.

Ghezzi G., Romagnoli U. (1995), *Il rapporto di lavoro*, Zanichelli, Bologna.

Giugni G. (1989), *Lavoro legge contratti*, Il Mulino, Bologna.

Romagnoli U. (2009), *Giuristi del lavoro*, Donzelli, Roma.

9 A. Berrini, *Ripartire dalla crisi*, Fiba, Report n 26, gennaio-marzo 2010, cita M. Onado, “I summit sottovuoto, ora è il turno delle banche”, *Il Sole 24 Ore* 08/01/2010.

10 In A. Berrini, *supra*; R. Freeman, *Per gli Usa si aprono gli anni jobless*, *Il Sole 24 Ore*, 03/01/2010.